

io, udito alludere a certe voci che accennerebbero a certe ragioni, le quali dalle eticenze usate dall'onorevole interpellante, dovrebbero ritenersi ragioni inconfessabili. Questo mi pare molto grave; e poichè egli ha creduto di accennare soltanto a voci vaghe, mi permetta l'onorevole Cavagnari che la Camera che io mi assuma la responsabilità di affermare che sono voci indubbiamente infondate, perchè nessuna autorità militare può ispirare le proprie deliberazioni in argomenti di così delicata natura ad altri concetti che non siano quelli dell'interesse obbiettivo della difesa del paese, fossero pur quelli di una semplice compiacenza verso terze persone. Assolutamente questi studi sono fatti da tutti con serena obbiettività. D'altronde, onorevole Cavagnari, credo che io, come ministro della guerra, mi credo il solo ed unico responsabile di tutto quanto si fa dall'amministrazione militare, e non ammetto neppure che si dica che vi siano altri poteri all'infuori e dietro il ministro che possano avere la minima influenza in tutto ciò che concerne le cose militari. (*Benissimo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

CAVAGNARI. La mia interpellanza era rivolta a tre ministri. Desidererei di sentire il parere del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Il ministro dei lavori pubblici ha ben poco da rispondere.

Il Ministero dei lavori pubblici ha adempiuto l'obbligo assegnatogli dall'articolo 2 della legge per le opere pubbliche, che l'onorevole Cavagnari conosce, e che quindi non credo necessario neppure di leggere.

Il Ministero dei lavori pubblici fece conoscere i progetti delle strade in questione a quello della guerra che fece le sue osservazioni: ed a queste osservazioni io non posso contraddire, perchè devo avere riguardo all'oculatezza ed all'alta competenza tecnica di quel Ministero e dell'uomo che con tanto senno lo regge, e specialmente devo avere riguardo al fatto che è stato ricordato dal collega, che cioè a lui spetta la responsabilità delle decisioni definitive.

Data questa condizione di cose, naturalmente il Ministero dei lavori pubblici non ha che a piegarsi all'autorità del Ministero della guerra.

Ecco la mia risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Innanzi tutto prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro per ciò che riguarda la procedura, poichè mi è parso dalle sue dichiarazioni di capire che egli riconosce nel Ministero non solo la responsabilità degli atti dei suoi dipendenti, ma anche le attribuzioni di potere deliberativo in ordine a questa materia, attribuzioni che dalle circolari del ministro Ottolenghi erano state demandate al Corpo di stato maggiore.

Ora mi è parso che l'onorevole ministro dicesse che il Ministero sente di dare un qualche peso al parere di questo istituto, ma che la definitiva deliberazione rimane al Ministero.

Allora devo dire che si ritirano completamente quelle due note circolari che erano come una deroga al decreto del 4 giugno 1899 e questo Corpo di stato maggiore non più deliberante ma consulente riassume le sue normali funzioni.

Prendo atto di queste dichiarazioni.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Può essere eccessiva la conclusione, a cui arriva l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Se ella crede di fare come il suo predecessore, di assumere cioè, la parte consultiva e lasciare la parte deliberativa al Corpo di stato maggiore, può fare come crede, ma io non credo che questo sarà un concetto che corrisponda all'indole costituzionale delle nostre leggi.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Quegli atti ai quali ella accenna non hanno altro che un valore amministrativo interno.

CAVAGNARI. Qui c'è scritto «delibera», onorevole ministro!

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Se questa parola c'è nella nota alla quale ella allude, si tratta sempre di una nota di carattere amministrativo, interno.

CAVAGNARI. Vuol dire che il decreto 4 giugno 1899 mantiene viva ed intera la sua forza. Questo per quanto riguarda la pregiudiziale.

Quanto al merito, onorevole ministro, ella ha ragione di dire che si tratta di questioni delicate ed importanti. Ma in questa questione, e lo dico anche per il ministro dei lavori pubblici, il quale s'è acconciato senz'altro a ciò, che veniva dal dicastero della guerra, io debbo osservare che nel 1881, quando si fabbricava quella benedetta legge del 23 luglio che autorizzava la